



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi -
Palazzuolo sul Senio - Scarperia e San Piero - Vicchio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

n. 246 del 27-07-2022 (Registro Generale n. 384)

UFFICIO PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE

Oggetto: APPLICAZIONE MISURE URGENTI DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO
INCENDI BOSCHIVI ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO AGRICOLO
FORESTALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE

VISTO il vigente Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con Delibera di Consiglio n. 45 del 30/11/2017, entrato in vigore il 01/01/2018;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello approvato con Delibera di Giunta n. 40 del 14/05/2014;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Ente n. 27 del 29/12/15 con cui si nomina l'Ing. Vincenzo Massaro a dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione dell'Ente (EATF);

VISTO il D.L.vo 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare l'articolo 107 che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il Regolamento Forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;

- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., specificatamente

a) art. 61, comma 2, in cui si stabilisce che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;

b) art 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, in cui si stabilisce che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;

- il vigente Piano AIB, approvato con DGR n. 564/2019 e prorogato con DGR n. 1393/2021 che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

PRESO ATTO che con Decreto Dirigente Regione Toscana n. 11155/2022, in considerazione degli indici di rischio climatici, è stata anticipata l'istituzione del periodo a rischio incendi boschivi a partire dall'11 giugno 2022 con conseguente divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio regionale;

CONSIDERATO:

- che per gran parte del territorio regionale, il modello indice di rischio prevede un livello di rischio alto per lo sviluppo di incendi boschivi legato in particolare agli effetti prodotti dal perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da elevata siccità, assenza di precipitazioni pregresse da oltre 2 mesi,

- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, scarsissima probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra delle medie con tendenza ad aumentare per i prossimi 15 giorni;

RAVVISATO che al momento attuale, a causa delle eccezionali condizioni climatiche precedentemente dette, si ritiene che sia difficile rispettare quanto disposto dall'art. 63, comma 3, del Regolamento Forestale 48/R, ovvero:

- che all'aperto non sempre è possibile utilizzare spazi ripuliti e lontani da vegetazione secca,

- è difficile adottare cautele per evitare la propagazione di faville alla vegetazione spontanea circostante le zone intorno ai bracieri in relazione alla combustibilità della stessa,

- la sorveglianza costante del fuoco fino al suo completo spegnimento, compreso tizzoni e braci,

- l'assenza di accumuli di acqua in prossimità delle infrastrutture che potrebbero garantire un tempestivo intervento in caso di diffusione delle fiamme;

RITENUTO pertanto opportuno adottare particolari precauzioni per garantire la salvaguardia del territorio dal rischio di incendio le cui conseguenze potrebbero avere serie ripercussioni oltre che sotto l'aspetto ambientale anche per la pubblica incolumità e le attività socio-economiche;

RICHIAMATA la propria competenza in merito al contenuto del presente atto;

VISTO quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, di vietare, fino al 31 agosto 2022, l'accensione di fuochi destinati alla cottura del cibo nei barbecue e bracieri posti nelle aree attrezzate e in prossimità dei bivacchi (all'esterno) ubicati all'interno del P.A.F. regionale delegato ai sensi della L.R. 39/00 a questa Unione dei Comuni come invece previsto dall'art. 63 comma 3 del Regolamento Forestale 48/R e s.m.i.;

VISTO l'avviso predisposto dal Responsabile dell'Ufficio P.A.F.(all. 1) da apporre nelle aree attrezzate e in prossimità di tutti i bivacchi dotati di barbecue esterni;

STABILITO che la presente disposizione venga comunicata agli Organi di stampa locali nonché alle Associazioni di categoria, all'Ufficio Turismo dell'Unione, a tutti i Comuni del comprensorio, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Forestali e pubblicata sul sito internet dell'Ente affinché venga data la massima diffusione e possibilità di controllo;

VISTI i seguenti atti di programmazione economico-finanziaria di questa Unione:

- Deliberazione di Consiglio n. 28 del 06/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024,
- Deliberazione di Giunta n. 42 del 10/06/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 nonché l'art.9 del vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA

1. di VIETARE, per i motivi esposti in premessa, l'accensione di fuochi su barbecue e bracieri posti nelle aree attrezzate e in prossimità di bivacchi posti all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale con decorrenza dal 29 luglio al 31 agosto 2022;

2. di STABILIRE che presso tutte le aree attrezzate e i bivacchi dotati di barbecue e bracieri esterni venga posizionato, ben in evidenza, l'avviso relativo al divieto di cui al punto precedente (all. 1);

3. di STABILIRE che la presente disposizione venga comunicata agli Organi di stampa locali nonché alle Associazioni di categoria, all'Ufficio Turismo dell'Unione, a tutti i Comuni del comprensorio, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Forestali e pubblicato sul sito internet dell'Ente affinché venga data la massima diffusione e possibilità di controllo;

4. di DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi della normativa richiamata in narrativa;

5. di ATTESTARE l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;

6. di DARE ATTO:

- che ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Manni in qualità di responsabile dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale;
- che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente atto è stato predisposto dal Responsabile dell'Ufficio PAF dell'Ente, Stefano Manni

Il Dirigente
MASSARO VINCENZO MASSIMO